

REGOLAMENTO (CEE) N. 2261/93 DELLA COMMISSIONE**del 10 agosto 1993****che mantiene in vigore fino al 31 dicembre 1993 la riscossione dei dazi doganali
ripristinata dai regolamenti (CEE) n. 1146/93 e (CEE) n. 1447/93**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3918/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, recante apertura e modalità di gestione di contingenti e di massimali tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli ed industriali e fissazione di elementi mobili ridotti applicabili a taluni prodotti agricoli trasformati, originari dell'Ungheria, della Polonia e del territorio dell'ex Repubblica federativa Ceca e Slovacca (RFCS) (1993) (1), in particolare l'articolo 6,

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 1146/93 (2) e (CEE) n. 1447/93 (3), i dazi doganali applicabili alle importazioni dei prodotti del codice NC 3102 40 originari rispettivamente della Polonia e del territorio dell'ex Repubblica federativa Ceca e Slovacca, beneficiari di massimali tariffari previsti dal regolamento (CEE) n. 3918/92, sono stati ripristinati, nella misura in cui le importazioni di detti prodotti avevano raggiunto per imputazione i massimali tariffari corrispondenti;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 2232/93 del Consiglio (4), i massimali tariffari aperti nel 1993 dal regolamento (CEE) n. 3918/92 devono essere aumentati a partire dal 1° luglio 1993 di un importo uguale al 10 % dei volumi di base; che pertanto i massimali tariffari per i quali i dazi applicabili ai paesi considerati sono stati ripristinati prima del 30 giugno 1993 devono essere riaperti a partire dal 1° luglio 1993;

considerando tuttavia che, in base ai dati statistici trasmessi dagli Stati membri alla Commissione, risulta che, per i prodotti in causa originari della Polonia e del territorio dell'ex Repubblica federativa Ceca e Slovacca, già alla data di adozione dei regolamenti (CEE) n. 1146/93 e (CEE) n. 1447/93 era stato raggiunto il volume dei massimali aumentati dal regolamento (CEE) n. 2232/93; che pertanto è opportuno mantenere il ripristino dei dazi applicabili a tali prodotti malgrado la riapertura, il 1° luglio 1993, dei relativi massimali tariffari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La riscossione dei dazi doganali, sospesa nel 1993 ai sensi del regolamento (CEE) n. 3918/92, e con i regolamenti (CEE) n. 1146/93 e (CEE) n. 1447/93, rispettivamente a partire dal 15 maggio 1993 e dal 16 giugno 1993, è mantenuta anche a partire dal 1° luglio 1993.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 12.
(2) GU n. L 116 del 12. 5. 1993, pag. 12.
(3) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 35.
(4) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 1.